



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2004;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la richiesta di intervento pervenuta in data 29 novembre 2004, e integrata in data 7 dicembre 2004, con la quale un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio pubblicitario diffuso attraverso il sito *web* [www.aislombardia.it/profilo/didattica.html](http://www.aislombardia.it/profilo/didattica.html), in data 25 novembre 2004, dalla Sommeliers A.I.S. Lombardia S.c. a r.l. (di seguito, AIS Lombardia), con sede a Milano. Il messaggio segnalato è volto a reclamizzare i corsi di formazione per *sommelier* organizzati dalla AIS Lombardia, in particolare attraverso affermazioni quali "*L'AIS è l'unica sul territorio nazionale che può rilasciare la qualifica di Sommelier. Vi presentiamo i contenuti dei tre corsi per il conseguimento della qualifica di Sommelier, maggiori informazioni le potete ottenere presso la vostra delegazione*", riportate sotto l'indicazione "*Formazione professionale del Sommelier*";

VISTA l'istanza di sospensione provvisoria del suddetto messaggio presentata, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, contestualmente alla suindicata richiesta pervenuta in data 29 novembre 2004;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento del 10 dicembre 2004, con la quale, tra l'altro, le parti sono state invitate a presentare memorie scritte e documenti da far pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima;

CONSIDERATO che il messaggio pubblicitario in questione risulta attualmente diffuso tramite il sito Internet *www.aislombardia.it*, alla voce "Didattica" (*www.aislombardia.it/profilo/didattica.html*), e che i prossimi corsi di primo livello organizzati dalla AIS Lombardia avranno inizio, per quanto riguarda la delegazione di Milano, il 24 gennaio 2005, così come riportato nell'ambito dello stesso sito *www.aislombardia.it*, alla voce "Corsi" (*www.aislombardia.it/profilo/corsisommelier.html*), e che anche altre delegazioni provinciali dell'AIS Lombardia hanno programmato l'inizio dei corsi di primo livello nel periodo tra fine gennaio e i primi di febbraio 2005 (Brescia, Cremona);

CONSIDERATO che il suddetto messaggio contiene la specifica affermazione "*L'AIS è l'unica sul territorio nazionale che può rilasciare la qualifica di Sommelier*", quando la professione di *Sommelier* non risulta sottoposta ad alcuna regolamentazione specifica e, inoltre, che tale associazione non risulta attualmente essere l'unica a organizzare corsi di formazione in Italia, tenuto conto del fatto che sono presenti almeno altre tre associazioni che organizzano corsi analoghi (FISAR, AIES, FEDERSOM);

RITENUTO che la suddetta affermazione contenuta nel messaggio in esame può indurre i destinatari a preferire i corsi di formazione organizzati dalla AIS sulla base dell'asserito presupposto che solo quest'ultima possa rilasciare una presunta qualifica di *Sommelier*;

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che il messaggio segnalato continui ad essere diffuso nelle more del procedimento di merito, tenuto conto dell'attuale diffusione del messaggio, tramite *Internet*, e del fatto che l'iscrizione risulterebbe tuttora possibile con riferimento ai corsi di primo livello organizzati dalle delegazioni provinciali dell'AIS Lombardia, che si svolgeranno a partire dal 24 gennaio 2005;

## DELIBERA

la sospensione provvisoria del suindicato messaggio pubblicitario diffuso dalla Sommeliers A.I.S. Lombardia S.c. a r.l., nella parte in cui afferma "L' AIS è l'unica sul territorio nazionale che può rilasciare la qualifica di Sommelier", ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 74/92 e dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 284/03.

L'inottemperanza alla presente delibera è perseguibile, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.P.R. 284/03, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura dell'operatore pubblicitario e che il ricorso avverso il presente provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione l'operatore pubblicitario deve dare immediata comunicazione all'Autorità. Si invita pertanto la società Sommeliers A.I.S. Lombardia S.c. a r.l. a dare comunicazione all'Autorità dell'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e delle relative modalità entro 3 giorni dall'esecuzione stessa.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Riccone*

IL PRESIDENTE

*Di Maria*



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE

*Riccone*